

INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE CHILOMETRICHE ANNUALI ASSEGNABILI CON IL SERVIZIO MOVE-IN E DEI CHILOMETRI AGGIUNTIVI RELATIVI AL PARAMETRO DI ECOGUIDA - AZIONE PRIA TP-3n “Miglioramento dell’utilizzo dei veicoli”

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° ottobre 2024**, le disposizioni inerenti all’individuazione delle soglie chilometriche annuali assegnabili con il servizio MoVe-In definite dall’Allegato 3 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023.

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE ANNUALI CHILOMETRICHE E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le **soglie** chilometriche annuali del servizio MoVe-In sono determinate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato nel rispetto del bilancio emissivo favorevole alla riduzione degli inquinanti emessi rispetto agli scenari di riduzione identificati dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA).

La soglia dei chilometri può essere **rideterminata annualmente** in base agli scenari di limitazione valutati dal PRIA. Ulteriori chilometri potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

<i>Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione</i>	Ambito di applicazione	Cat. M1, M2 (km/anno)	Cat. N1, N2 (km/anno)	Cat. M3, N3 (km/anno)
EURO 0 (ogni alimentazione)	Area 1 e 2	800	1600	1600
EURO 1/I (ogni alimentazione)	Area 1 e 2	1600	3200	3200
EURO 2/II (gasolio)	Area 1 e 2	3200	4800	4800
EURO 3/III (gasolio)	Area 1 e 2	5600	7200	7200
EURO 4/IV (gasolio)	Area 1	6400	8000	8000
EURO 5/V (gasolio)*	Area 1	10000	12000	12000

* in base al calendario di entrata in vigore delle limitazioni per le diverse categorie:

- per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture): dal 1° ottobre 2025;
- per gli autoveicoli di categoria M2 (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e N1 e N2 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): dal 1° ottobre 2026;
- per tutti gli altri autoveicoli (cat. N3 e M3): dal 1° ottobre 2027.

Le nuove soglie si applicano alle nuove adesioni e ai rinnovi che avvengono a partire dal **1° ottobre 2024**.

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada – e in particolare:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Le **aree geografiche** 1 e 2 sono così identificate:

Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

2. INDIVIDUAZIONE DEI CHILOMETRICI AGGIUNTIVI RELATIVI A PARAMETRI DI ECOGUIDA

La limitazione chilometrica MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del *range* individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche accelerazioni consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

- **0,2 km** per ogni chilometro percorso su strade **extraurbane**
- **0,2 km** per ogni chilometro percorso su **autostrade** con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- **0,1 km** per ogni chilometro percorso su strade **urbane** con uno stile di **guida ecologico** (ecoguida)

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione ai fornitori dei servizi telematici TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle *black box*.

Il parametro di ecoguida nelle tratte urbane si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida che non registri accelerazioni superiori a **2 m/s²** per ogni chilometro percorso in strada urbana, individuato sulla base di studi specifici.

Ogni giorno, pertanto, il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri maturati sempre nelle stesse aree. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri aggiuntivi.
